PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 26

La decorrenza delle promozioni e degli avanzamenti del personale impiegato ed operaio non puo' essere anteriore a quella delle ultime promozioni ed avanzamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 2 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 marzo 1962, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-del-personale-dell-amministrazione-autonoma/art-26/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it